

**II PROGRAMMA DI COLLABORAZIONE CULTURALE TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN
PER GLI ANNI 2012-2015**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan, denominati qui di seguito le Parti, in conformità all'Accordo di Collaborazione Culturale e Scientifica firmato a Tashkent il 3 maggio 1997, nell'intento di sviluppare gli scambi nel campo della cultura e dell'istruzione e di contribuire per tale via all'approfondimento dei legami di amicizia fra i due Paesi e Popoli, hanno concordato il seguente Programma di Collaborazione Culturale per gli anni 2012-2015.

1. INIZIATIVE MULTILATERALI

1.1. La Parte italiana - Ministero per gli Affari Esteri, Commissione Nazionale Italiana UNESCO - esprime la sua disponibilità a collaborare con la Commissione Nazionale UNESCO dell'Uzbekistan per attività comuni nell'ambito della tutela e della valorizzazione dei rispettivi beni di interesse demoetnoantropologico, al fine di favorire la conoscenza e il dialogo interculturale tra i due Paesi. Con analoghi fini, il sistema delle Scuole Italiane Associate all'UNESCO (ASPNet Italia) è disponibile per attivare scambi tra istituzioni scolastiche italiane della rete ed omologhe istituzioni uzbeke.

1.2. Le Parti favoriranno le collaborazioni interuniversitarie anche nell'ambito del Programma dell'Unione Europea *Tempus Tacis*.

2. ISTRUZIONE

2.1. Istruzione universitaria

2.1.1. Le due Parti favoriranno la cooperazione diretta tra le Università e gli altri Istituti di Istruzione superiore attraverso le seguenti iniziative:

- accordi e convenzioni;
- scambio di docenti, dati e informazioni;
- contatti fra la Conferenza Permanente dei Rettori delle Università italiane e il Ministero dell'Istruzione Superiore e Media Speciale della Repubblica dell'Uzbekistan;
- progetti di ricerca comuni, seminari e congressi.

2.1.2. Le due Parti si scambieranno, annualmente, n. 3 professori universitari e/o ricercatori per visite di dieci giorni ciascuna, sia per stabilire contatti finalizzati ad identificare settori di ricerca di comune interesse nonché per avviare collaborazioni fra le università e le istituzioni di istruzione di entrambi i Paesi.

2.2. Istruzione scolastica

2.2.1. Le due Parti incoraggeranno una collaborazione più stretta e a tutti livelli fra le Istituzioni e le Autorità scolastiche al fine di migliorare la conoscenza reciproca di ordinamenti scolastici, *curricula* e metodi didattici, anche attraverso lo scambio di libri e altro materiale didattico.

La Parte italiana informa che in Italia, la formazione artistica, musicale e coreutica rientra nell'ambito dell'istruzione superiore, allo stesso livello dell'istruzione universitaria

distinguendosi da essa per la sua tipicità. Tale tipo di formazione viene svolta nelle seguenti istituzioni pubbliche:

- Accademie di Belle Arti
- Conservatori di musica
- Accademia Nazionale d'arte drammatica "Silvio D'Amico"
- Accademia Nazionale di Danza
- Istituti Superiori per le Industrie Artistiche.

Il sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica prevede che anche istituzioni non statali, ma accreditate dallo Stato, possano rilasciare titoli di studio, aventi valore legale. Fanno parte del settore non statale le Accademie di Belle Arti legalmente riconosciute, per il settore artistico e per il settore musicale gli Istituti musicali pareggiati.

La Parte italiana auspica lo sviluppo delle relazioni di amicizia dei giovani dei due Paesi attraverso appositi programmi di scambio studenteschi ed in particolare delle rispettive più qualificate esperienze scolastiche coerenti con i bisogni formativi manifestati da ciascuna delle parti includendo rapporti diretti tra Istituzioni e Centri che lavorano nel campo degli scambi studenteschi nel rispetto del criterio della reciprocità.

Per il coordinamento di tali attività sarebbe auspicabile la costituzione di un Comitato congiunto composto da rappresentanti dei due Paesi nel settore degli scambi educativi, aggiornamento e attività studentesche.

2.2.2. Le due Parti, nel periodo di validità del presente Programma, si adopereranno per promuovere iniziative in materia educativa e scolastica, che saranno definite per le vie diplomatiche tra i competenti Ministeri dei due Paesi.

A tale scopo la Parte italiana manifesta la propria disponibilità ad accogliere fino a 2 docenti uzbeki di lingua e letteratura italiana delle scuole secondarie superiori ai corsi estivi di perfezionamento organizzati di norma con cadenza annuale dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca presso istituzioni specializzate nell'insegnamento dell'italiano come seconda lingua.

Le spese del corso e del soggiorno saranno a carico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

La parte italiana auspica uno sviluppo nelle collaborazioni con le analoghe Istituzioni al fine di realizzare programmi e progetti comuni nell'ambito della formazione artistica, musicale e coreutica.

2.2.3. Le due Parti favoriranno l'insegnamento della propria lingua e cultura nelle scuole dell'altro Paese attraverso l'istituzione di sezioni bilingui nelle istituzioni scolastiche dei due Paesi.

2.2.4. L'istituzione competente dalla Parte uzbeka è il Ministero dell'Istruzione Pubblica della Repubblica dell'Uzbekistan.

2.3. Insegnamento della lingua

2.3.1. Le due Parti si adopereranno per promuovere la diffusione delle rispettive lingue e culture nei due Paesi.

2.3.2. Le due Parti prendono atto che in Italia non sono attivi lettori di lingua uzbeka e che in Uzbekistan sono attivi 4 lettori di lingua italiana, di cui 2 con la presenza di lettori italiani di ruolo (Università delle Lingue Mondiali e Università dell'Economia Mondiale e della Diplomazia di Tashkent) e 2 destinatari di contributi italiani (Istituto delle Lingue Straniere di Samarcanda, Università Statale di Bukhara). La Parte italiana esaminerà con favore la possibilità di continuare a fornire contributi a università uzbeke per il sostegno di cattedre di lingua italiana.

2.3.3. La Parte italiana esaminerà con favore la possibilità di fornire, nei limiti delle disponibilità di bilancio, contributi per l'istituzione di cattedre di italiano presso scuole uzbeke, nonché per corsi di formazione per docenti locali di italiano.

2.3.4. La Parte Italiana - Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese - esaminerà con favore la possibilità di continuare a fornire, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio, testi per l'insegnamento e la diffusione della lingua italiana, nonché per corsi di formazione e aggiornamento di docenti e lettori, a favore di quelle istituzioni universitarie, scolastiche e culturali che, tramite la sede diplomatica, ne presentino richiesta.

2.3.5. Le due Parti prendono atto con soddisfazione della collaborazione in atto per la realizzazione in Uzbekistan di corsi di aggiornamento sull'insegnamento della lingua e cultura italiana. La Parte italiana esaminerà con favore la possibilità di continuare ad erogare, nei limiti delle disponibilità di bilancio, contributi a tal fine.

2.3.6. Gli organi competenti uzbeci sono il Ministero dell'Istruzione Superiore e Media Speciale ed il Ministero dell'Istruzione Pubblica.

2.4. Titoli di studio

2.4.1. Le due Parti si impegnano a tenere aggiornata, anche attraverso un periodico scambio di documenti, la mutua conoscenza dei sistemi di istruzione scolastica e universitaria e della loro evoluzione al fine di una più equa valutazione comparativa dei rispettivi certificati e titoli di studio da parte delle competenti Autorità dei due Paesi.

3. BORSE DI STUDIO

3.1. La Parte italiana offrirà, annualmente, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, 30 mensilità (pari a € 620,00 netti ciascuna) di borse di studio a laureati per studi e ricerche.

3.2. La Parte italiana potrà modificare il numero delle mensilità offerte per gli anni accademici successivi a seconda dei fondi disponibili nei vari esercizi finanziari. Tali modifiche verranno comunicate per le vie diplomatiche.

4. COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

4.1 Le Parti hanno convenuto che la cooperazione scientifica e tecnologica sarà oggetto di un Programma esecutivo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica da firmarsi separatamente.

5. CULTURA E ARTE

5.1. Istituti di Cultura e Istituzioni Culturali

5.1.1. Le due Parti favoriranno l'attività tra eventuali futuri Istituti di Cultura e associazioni culturali.

5.1.2. Le Parti si scambieranno informazioni su festival, concorsi e competizioni internazionali nel campo della cultura e dell'arte e in relazione ad altre iniziative che si svolgeranno sul territorio di ambedue i paesi, nonché favoriranno la partecipazione dei rappresentanti a tali manifestazioni.

5.2. Mostre

5.2.1. Durante il periodo di validità del presente Programma le due Parti favoriranno la realizzazione di mostre di pittura, arti applicate, foto e design. Esse concorderanno le proposte e le tematiche delle mostre da scambiare per le vie diplomatiche. I dettagli, incluse le clausole finanziarie, saranno definite secondo le modalità precisate dall'Allegato I, c.

5.2.2. Le Amministrazioni uzbeke competenti sono il Ministero per gli Affari della Cultura e dello Sport della Repubblica dell'Uzbekistan e l'Accademia delle Arti dell'Uzbekistan.

5.3. Musica, Teatro, Danza

5.3.1. Le due Parti favoriranno la realizzazione di spettacoli e tournée ad opera di gruppi o singoli artisti particolarmente qualificati e favoriranno la collaborazione e gli scambi tra enti e associazioni di rilievo nei rispettivi Paesi.

5.3.2. Le due Parti prendono atto con soddisfazione che la *Fondazione Valentino Bucchi* è disposta a realizzare iniziative comuni nel quadro della creazione artistica e culturale del nostro tempo, nel campo dell'editoria, del diritto d'autore e delle biblioteche. In particolare la Fondazione, tramite le Rappresentanze diplomatiche a Roma, intende proporre a musicisti ed esperti designati dal Paese inviante, la partecipazione alla Giuria Internazionale del Premio Valentino Bucchi di Roma Internazionale, festival di concorsi di esecuzione e composizione musicale riservato esclusivamente alla musica del XX e XXI secolo e ad altre attività (convegni, incontri, seminari, rassegne). Le spese di vitto e alloggio saranno a carico della Fondazione, le spese di viaggio a carico della Parte inviante o di ente o istituzione da essa delegata.

La *Fondazione Roma Europa* è disponibile a collaborare con le istituzioni culturali uzbeke interessate al fine di realizzare iniziative comuni nell'ambito delle attività culturali ed in particolare di quello delle creazioni artistiche.

La *Fondazione Adkins Chiti: Donne in Musica* si dedica alla promozione e all'incentivazione della presenza delle donne nel mondo della musica colta, tradizionale, folclorica ed elettronica. Le Amministrazioni italiane competenti sono il Ministero degli Affari Esteri e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Per l'Uzbekistan sono competenti: il Ministero per gli Affari della Cultura e dello Sport della Repubblica dell'Uzbekistan e l'Accademia delle Arti dell'Uzbekistan.

5.4. Cinema

5.4.1. Le due Parti favoriranno la collaborazione tra le Istituzioni Pubbliche, nonché tra Enti ed Associazioni operanti nel settore cinematografico, incoraggiando la realizzazione di progetti comuni di promozione e di coproduzione; lo scambio di artisti; la reciproca partecipazione a festival, convegni, rassegne ed altre manifestazioni di rilievo internazionale nonché la valorizzazione della cinematografia nel suo insieme di entrambi i Paesi, mediante una qualificata distribuzione.

Le Amministrazioni italiane competenti sono il Ministero degli Affari Esteri e la Direzione Generale Cinema del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
L'istituzione uzbeka competente è l'Agenzia Nazionale "Uzbekkino".

5.5. Festival, Celebrazioni, grandi eventi

5.5.1. Le due Parti si scambieranno informazioni e documenti su festival, celebrazioni ed eventi culturali di maggior rilievo, che hanno luogo nei rispettivi Paesi e agevoleranno la partecipazione ad essi di gruppi o singoli artisti particolarmente qualificati e rappresentativi della cultura italiana e uzbeka.

6. COLLABORAZIONE NEI SETTORI DELL'ARCHEOLOGIA, RESTAURO, CONSERVAZIONE E TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE

6.1. Le due Parti favoriranno la collaborazione nell'ambito della protezione, conservazione e valorizzazione dei rispettivi patrimoni culturali, attraverso lo scambio di informazioni, esperti ed esperienze e la realizzazione di interventi nel settore. Esse incoraggeranno, altresì, la cooperazione nel campo archeologico e museografico nonché la promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea tra le istituzioni competenti dei due Paesi.

6.2. Le due Parti favoriranno le attività delle missioni archeologiche italiane operanti in Uzbekistan e quelle che opereranno in futuro, in conformità con i regolamenti e le normative vigenti nei due Paesi.

Le missioni archeologiche italiane possono svolgere le ricerche sul territorio uzbeko esclusivamente se provviste della relativa autorizzazione concessa dal Ministero per gli Affari della Cultura e dello Sport della Repubblica dell'Uzbekistan.

6.3. Le due Parti favoriranno la collaborazione tra i Musei dei due Paesi, in particolare per quanto riguarda i criteri tecnico-scientifici e gli standard di funzionamento e sviluppo dei Musei e, sulla base del principio di reciprocità, effettueranno lo scambio di esperti del settore per visite di studio. I relativi dettagli, anche di carattere finanziario, saranno stabiliti per le vie diplomatiche.

6.4. Le due Parti si impegnano a cooperare nella lotta al traffico illecito di beni culturali, con azioni di prevenzione, repressione e rimedio, secondo le rispettive legislazioni nazionali e tenendo conto degli obblighi assunti dalla Repubblica Italiana e dalla Repubblica dell'Uzbekistan nell'ambito della Convenzione UNESCO di Parigi del 14.11.1970 sulla *"prevenzione e proibizione degli illeciti in materia di importazione, esportazione e trasferimento di proprietà di beni culturali"* e dei principi della Convenzione UNIDROIT di Roma del 25.06.1995 sui *"beni culturali rubati o illecitamente esportati"*, con la piena utilizzazione delle strutture disponibili dedicate a combattere il fenomeno, le quali potranno dialogare direttamente scambiandosi mezzi e risorse.

Le due Parti si impegnano, inoltre, a cooperare per rafforzare e migliorare i rispettivi sistemi legislativi ed amministrativi per il pieno recepimento del presente Programma. Esse si impegnano altresì a cooperare per facilitare l'individuazione e la restituzione agli aventi titolo delle opere d'arte e dei beni culturali illecitamente pervenuti nel proprio territorio.

Gli Organismi italiani competenti in questo settore sono la Commissione Interministeriale per il recupero delle opere d'arte e il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale.

Gli Organismi uzbeki competenti sono: il Ministero per gli Affari della Cultura e dello Sport della Repubblica dell'Uzbekistan e l'Accademia delle Arti dell'Uzbekistan.

7. ARCHIVI, BIBLIOTECHE E EDITORIA

7.1. Archivi

7.1.1. Le due Parti incoraggeranno ogni anno la collaborazione tra le rispettive Amministrazioni archivistiche mediante lo scambio di pubblicazioni scientifiche di copie di documenti, di banche dati e di disposizioni normative, nel rispetto delle legislazioni nazionali vigenti.

7.1.2. Le due Parti si scambieranno, sulla base del principio di reciprocità, due esperti nell'ambito dell'archivistica per un periodo di 10 giorni per visite di studio e di ricerca nonché per informazioni sull'organizzazione dei rispettivi archivi. Le Parti si scambieranno esperienze nell'ambito della digitalizzazione dei documenti d'archivio e della creazione di database elettronici che li contengano, nell'introduzione di tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel settore archivistico, nel restauro e nella creazione di copie di riserva dei documenti d'archivio.

L'Amministrazione italiana competente è il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Le Amministrazioni uzbeke competenti sono l'Agenzia "UZARKHIV" presso il Gabinetto dei Ministri della Repubblica dell'Uzbekistan, e il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica dell'Uzbekistan.

7.1.3. Le due Parti metteranno a disposizione gratuita i documenti archivistici a favore dei ricercatori nelle sale presso gli Archivi Statali. Al riguardo la Parte italiana informa che la consultazione ai fini di studio dei documenti custoditi nei propri archivi è gratuita per legge.

7.1.4. Le due Parti favoriranno la cooperazione tra i rispettivi Archivi Storici dei due Ministeri degli Affari Esteri sulla base del principio della reciprocità e della normativa vigente in entrambi i Paesi, al fine di realizzare scambi di informazioni, esperienze e pubblicazioni.

L'Amministrazione italiana competente è il Ministero per gli Affari Esteri.

Le Amministrazioni uzbeke competenti sono l'Agenzia "UZARKHIV" presso il Gabinetto dei Ministri della Repubblica dell'Uzbekistan, e il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica dell'Uzbekistan.

7.2. Biblioteche

7.2.1. Le due Parti incoraggeranno, nel periodo di validità del presente Programma, le seguenti collaborazioni tra le Biblioteche dei due Paesi:

- scambio di libri, pubblicazioni e periodici tra biblioteche, accademie e istituti culturali dei due Paesi;

- le due Parti, nell'osservanza delle rispettive legislazioni interne, si dichiarano disponibili ad autorizzare il prestito di materiale raro e di pregio posseduto dalle Biblioteche statali affinché venga esposto in occasione di mostre;

- scambio di 1 bibliotecario, sulla base del principio di reciprocità, per una visita di studio della durata di 1 settimana;

- scambi di riproduzioni e microfilm del materiale librario custodito nelle biblioteche pubbliche statali, nell'osservanza delle rispettive legislazioni interne.

L'Amministrazione italiana competente è il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

L'Amministrazione uzbeke competente è il Ministero per gli Affari della Cultura e dello Sport della Repubblica dell'Uzbekistan.

7.2.2. Durante il periodo di validità del presente Programma, la Parte italiana si dichiara disponibile, qualora richiesto, ad inviare esperti nel settore della biblioteconomia, della conservazione, del restauro, della catalogazione, dell'informatica. Le relative spese di missione saranno a carico della Parte richiedente. I relativi dettagli saranno stabiliti per le vie diplomatiche.

L'Amministrazione italiana competente è il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

L'Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario si dichiara disponibile ad inviare esperti nella conservazione e nel restauro del patrimonio archivistico e librario, nonché ad organizzare una mostra volta ad illustrare l'attività di tutela e valorizzazione nel settore del patrimonio librario, oltre alle pubblicazioni scientifiche al riguardo, edite dall'Istituto stesso.

7.3. EDITORIA

7.3.1. Le due Parti favoriranno la traduzione e la pubblicazione di opere classiche e contemporanee di alto valore che contribuiscano ad una migliore conoscenza reciproca della letteratura, della scienza e dell'arte dei due Paesi.

7.3.2. La Parte italiana informa che sono disponibili i seguenti premi e contributi concessi a traduttori di libri italiani in lingua straniera:

- Il Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese, conferisce premi e/o contributi finanziari a editori e traduttori italiani e/o stranieri che elaborino proposte finalizzate alla diffusione della cultura italiana per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonché per la traduzione, il doppiaggio e la sottotitolatura di cortometraggi e lungometraggi e di serie televisive.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria - mette a disposizione premi riservati a traduttori di libri italiani in lingue estere.

Le richieste dovranno essere inoltrate per le vie diplomatiche.

7.3.3. L'organo competente uzbeko è l'Agenzia per la stampa e l'informazione dell'Uzbekistan.

8. INFORMAZIONE E COOPERAZIONE NEL CAMPO RADIOTELEVISIVO

8.1. Le due Parti incoraggeranno la cooperazione fra giornali, agenzie di stampa, case editrici e altri servizi di informazione dei due Paesi al fine di incrementare lo scambio di informazioni riguardanti gli aspetti della vita politica, economica, culturale e sociale dei due Paesi, miranti alla maggiore conoscenza reciproca.

8.2. Le due Parti favoriranno reciprocamente gli scambi nel settore radiofonico e televisivo e faciliteranno le intese dirette fra gli organismi interessati delle due Parti.

9. SCAMBI GIOVANILI E SPORT

9.1. Le parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione nel settore degli scambi giovanili attraverso la realizzazione di iniziative congiunte, promosse da Enti pubblici e privati, nonché da Associazioni giovanili nei due Paesi. Incontri di esperti ed operatori socio-culturali saranno definiti attraverso le linee di intervento.

9.2. Le Parti presteranno assistenza nella partecipazione di loro rispettivi rappresentanti alle competizioni sportive, ai giochi e ad altre iniziative sportive internazionali che si svolgeranno sul territorio di ambedue i Paesi.

9.3. Le due Parti favoriranno lo sviluppo e la cooperazione nelle diverse discipline dello sport attraverso i contatti fra gli organismi sportivi ed in particolare tra i rispettivi Comitati Olimpici. Eventuali spese per la realizzazione delle attività sono a carico della Parte richiedente.

Le istituzioni italiane competenti sono il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il C.O.N.I., Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

Per l'Uzbekistan le istituzioni competenti sono il Ministero per gli Affari della Cultura e dello Sport della Repubblica dell'Uzbekistan, Il Movimento pubblico dei giovani "Kamolot", il Comitato Olimpico Nazionale dell'Uzbekistan.

10. TURISMO

10.1. Le due Parti incoraggeranno la collaborazione nei rispettivi settori del turismo e favoriranno la realizzazione delle disposizioni dell'Accordo turistico tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan firmato a Tashkent il 3 maggio 1997.

11. DIRITTI UMANI

11.1. Le due Parti incoraggiano le attività nel campo dell'istruzione e della cultura rivolte ad assicurare la piena tutela dei diritti umani internazionalmente garantiti, in particolare intensificando la lotta contro la discriminazione, il razzismo, l'intolleranza e la xenofobia.

Le Parti presteranno assistenza al fine di:

- stabilire contatti tra il Centro Nazionale della Repubblica dell'Uzbekistan per i Diritti Umani e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Pari Opportunità;
- studiare l'esperienza dell'Italia nell'ambito dell'attività degli apparati consultivi permanenti al fine di incoraggiare un dialogo aperto e continuo con le istituzioni della società civile;
- stabilire una cooperazione nell'ambito di studio della lotta contro la tratta di esseri umani, sul tema della violenza nei confronti di donne e bambini e della formazione culturale sui diritti dell'uomo;
- studiare l'esperienza dell'Italia nella creazione di un sistema indipendente di monitoraggio dei luoghi di detenzione.

Le relative attività potranno essere concordate per l'Italia con il Comitato Interministeriale per i Diritti Umani presso il Ministero degli Affari Esteri e per l'Uzbekistan con il Centro Nazionale della Repubblica dell'Uzbekistan per i Diritti Umani, l'Ombudsman del Parlamento della Repubblica dell'Uzbekistan, il Comitato delle Donne uzbeke.

11.2. Le due Parti, inoltre, promuoveranno simili iniziative nel campo dell'istruzione e della cultura finalizzate a favorire la parità tra uomo e donna e la valorizzazione della creatività delle donne e della loro produzione culturale, in relazione al complesso dei settori oggetto del presente Programma.

La Parte italiana - Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Pari Opportunità - è disponibile ad avviare contatti con i competenti organi uzbeci.

Gli organi competenti uzbeki sono il Centro Nazionale della Repubblica dell'Uzbekistan per i Diritti Umani, l'Ombudsman del Parlamento della Repubblica dell'Uzbekistan, il Comitato delle Donne uzbeke.

12. DISPOSIZIONI FINALI

12.1. Il presente Programma non esclude la possibilità di concordare, per le vie diplomatiche, altre iniziative in esso non previste, preventivamente autorizzate dalle Amministrazioni competenti per il coordinamento del Programma stesso.

12.2. Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica dell'Uzbekistan in concordanza con i relativi Ministeri ed enti coordinerà la realizzazione del presente Programma dalla parte uzbeka.

12.3. Le due Parti convengono che tutte le iniziative menzionate nel presente Programma saranno realizzate entro i limiti delle disponibilità finanziarie stabilite dai rispettivi bilanci annuali.

12.4. L'Allegato I costituisce parte integrante del presente Programma.

12.5. Il presente Programma Esecutivo entrerà in vigore dalla data della firma e resterà in vigore fino alla firma del successivo, ma non oltre il 31 dicembre 2016.

Firmato a Tashkent il 12 marzo 2012 in tre originali, nelle lingue italiana, uzbeka e russa, tutti i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA


Ambasciatore Straordinario e
Plenipotenziario
Riccardo Manara



PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN

Ministro degli Affari Esteri

Abdulaziz Kamilov



ALLEGATO I

COOPERAZIONE CULTURALE CONDIZIONI GENERALI E FINANZIARIE

- **I.a. Scambi di visite** Punto 2.1.2. (scambio docenti); 7.1.2. (scambio archivisti); 7.2.1. (scambio bibliotecari). Gli scambi di visite previsti da questo Programma verranno regolati dalle seguenti modalità:

a) La Parte inviante informerà la Parte ricevente, attraverso i canali diplomatici, almeno tre (3) mesi in anticipo di quanto segue:

- i candidati da proporre, secondo le disposizioni del presente Programma;
- la nazionalità, che deve essere italiana per coloro che si recano in Uzbekistan e uzbeka per coloro che si recano in Italia;
- le generalità delle persone proposte, i loro *curricula vitae* e la loro conoscenza di lingue straniere;
- il programma proposto per la visita, con l'indicazione dei titoli di eventuali conferenze e il nome del professore ospitante e del relativo dipartimento/facoltà universitaria o istituzione ospitante;
- le date e la durata della visita.

b) La Parte inviante sosterrà il costo equivalente del viaggio da una Capitale all'altra e ritorno.

c) La Parte ricevente dovrà confermare la sua accettazione della visita, per le vie diplomatiche, di regola almeno un mese prima della data di partenza.

d) La Parte ricevente sosterrà le spese di viaggio all'interno del suo territorio dalla Capitale alla sede universitaria della visita.

La Parte italiana offrirà agli ospiti uzbeki una diaria giornaliera di 93 Euro al giorno onnicomprensive per visite di dieci giorni.

La Parte uzbeka offrirà agli ospiti italiani vitto, alloggio e mezzi di trasporto. Le somme concrete saranno concordate tra le organizzazioni-partner delle Parti.

Entro un mese dalla conclusione della visita, il ricercatore dovrà necessariamente presentare una sintetica relazione sulla ricerca effettuata, attraverso le vie diplomatiche.

I.b. Scambi di borsisti

- La selezione dei candidati da proporre per le borse di studio sarà effettuata, in ognuno dei due Paesi, da una Commissione di cui farà parte almeno un rappresentante dell'Ambasciata del Paese offerente.

- I borsisti non potranno partire per il Paese ospitante prima di aver ricevuto dall'Ambasciata del Paese offerente comunicazione formale circa la data a decorrere dalla quale può aver luogo la partenza.

- La documentazione richiesta ai candidati sarà quella stabilita nei bandi di offerta delle borse di studio.

La Parte italiana accorderà ai borsisti uzbeki:

- una somma mensile non inferiore a 619,75 Euro netti.
- l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie, ivi compresa l'ospedalizzazione presso strutture statali, ad eccezione delle spese per protesi dentarie, cure necessarie per incidenti occorsi durante attività sportive o rischiose e conseguenze di malattie pregresse.
- l'esonero, eventualmente parziale, dalle tasse universitarie, solo se previsto dagli atenei nell'ambito dell'autonomia che essi hanno in materia.

I.c. Scambio di mostre Fermo restando quanto indicato nel punto 5.2.1., gli scambi di mostre realizzati nel quadro del presente Programma saranno regolati dalle seguenti disposizioni finanziarie:

La Parte inviante avrà a suo carico le spese di:

- assicurazione del materiale espositivo in conformità al principio "da chiodo a chiodo";
- imballaggio e trasporto fino alla prima sede espositiva, e quelle di ritorno dall'ultima sede espositiva;
- preparazione dei materiali destinati al catalogo della mostra;
- viaggio andata e ritorno dell'esperto che accompagnerà la mostra fino alla prima sede espositiva e di ritorno dall'ultima sede espositiva.

La Parte ricevente avrà a suo carico le spese di:

- trasporto della mostra fra le diverse sedi di esposizione all'interno del proprio territorio;
- organizzazione locale e pubblicità della mostra, salvo quelle derivanti dalla pubblicazione del catalogo, che saranno concordate ogni volta per le vie diplomatiche;
- soggiorno dell'esperto che accompagna la mostra. }

In caso di danneggiamento degli oggetti da esporre, il Paese ricevente è tenuto ad inviare al Paese inviante tutta la documentazione relativa ai danni. Le spese di perizia dei danni sono a carico del Paese che riceve. In nessun caso possono essere effettuati restauri senza l'espressa autorizzazione del Paese che invia la Mostra.

La presenza di più esperti, il numero e la durata del soggiorno e il cambiamento della loro destinazione saranno concordati di volta in volta per le vie diplomatiche.

Le altre modalità saranno concordate caso per caso per le vie diplomatiche.

I.d. Cinema e Spettacoli dal vivo

Le spese concernenti l'organizzazione di iniziative cinematografiche, nonché la realizzazione di qualunque progetto di cinema, verranno concordate di volta in volta tra le Parti sulla base della normativa vigente, delle disponibilità finanziarie e delle modalità economiche più vantaggiose per le parti stesse.

Tutte le iniziative che desiderano beneficiare del sostegno finanziario della Direzione Generale Cinema - Ministero Beni e Attività Culturali - saranno sottoposte al preventivo parere favorevole della Commissione Consultiva per il Cinema.

Le spese concernenti l'organizzazione degli spettacoli dal vivo verranno concordate, di volta in volta, tra le Parti in base alla normativa vigente, alle disponibilità finanziarie e alle modalità economicamente più vantaggiose per le Parti stesse.

Nel caso di Festival e scambi di gruppi di artisti e di altre collaborazioni nel settore dello spettacolo, salvo nei casi in cui il finanziamento sia stato preventivamente accordato, gli inviti saranno subordinati al reperimento da parte dei gruppi interessati dei fondi necessari a coprire le spese di partecipazione.

Tutte le iniziative che intendono beneficiare del sostegno finanziario della Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali italiano, dovranno ottenere il preventivo parere favorevole delle Commissioni consultive di settore.

I.e. Altre condizioni

Le opere letterarie, artistiche, musicali, drammatiche, liriche, folkloristiche, cinematografiche, radiofoniche, televisive, e le altre opere di natura analoga protette dalla legislazione sulla proprietà intellettuale di una delle Parti contraenti, usufruiranno, nel territorio sotto la giurisdizione dell'altra Parte, della protezione che la legislazione di quest'ultima concede a questo tipo di opere, senza pregiudizio di quanto stabilito negli Accordi o Convenzioni internazionali che le due Parti abbiano sottoscritto.

Le Parti contraenti offriranno il trattamento più favorevole, compatibile con le rispettive legislazioni, alle persone o gruppi che si rechino nell'altro Paese per missioni o attività inquadrate nel presente Programma, tanto in ciò che si riferisce all'entrata, alla permanenza o all'uscita delle persone, quanto all'importazione temporanea degli oggetti necessari al compimento della missione o dell'attività.